

N. 1042/2018 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da MARINA SPADA;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 16/11/2018, ore 09:45

Si notificchi, con il ricorso, a cura del ricorrente, nel termine di legge.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il MIUR da parte di docenti, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene idonea forma di notifica l'inserimento del testo del ricorso sul sito del MIUR,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato, mediante



inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'USR Campania e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per l'udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

La Spezia, 21/09/2018

Il giudice

Marco Viani

